



# Istituto Comprensivo “Destra Torre” di Aiello del Friuli

Via Manzoni, 1 - 33041 Aiello del Friuli (UD)

Tel. 0431/99160 – Cod. Fisc.: 81001360304 – COD MIUR: UDIC821005

[www.icdestratorre.edu.it](http://www.icdestratorre.edu.it) - PEO: [udic821005@istruzione.it](mailto:udic821005@istruzione.it) - PEC: [udic821005@pec.istruzione.it](mailto:udic821005@pec.istruzione.it)

A tutto il personale scolastico

Alle famiglie degli alunni

Al Sito web

OGGETTO: D.L. 24 marzo 2022 (Decreto Riaperture): nuove regole gestione COVID dal 1° aprile 2022

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 24 del 24/03/2022 con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal 01/04/2022.

Di seguito le misure previste per la scuola con la fine dello stato di emergenza fissato per il giorno 31 marzo 2022.

## LE REGOLE GENERALI DI SICUREZZA A SCUOLA

- Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).  
**La mascherina non va indossata durante le attività sportive.**
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

## GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

Scuole dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

- In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

## **DAD**

- Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della DAD su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
- Non è più contemplata la possibilità di attivare la DAD anche per gli alunni negativi che convivono con persone positive al Covid-19.

## **OBBLIGO VACCINALE**

- Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Oriana Gilotti**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93